



Comune di Buseno

Cantone dei Grigioni

**STATUTO DEL COMUNE DI
BUSENO**



Indice

I.	DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1	<i>Il comune</i>	<i>4</i>
Art. 2	<i>Autonomia.....</i>	<i>4</i>
Art. 3	<i>Compiti.....</i>	<i>4</i>
Art. 4	<i>Capacità di voto.....</i>	<i>4</i>
Art. 5	<i>Diritto di voto.....</i>	<i>4</i>
Art. 6	<i>Elezioni e votazioni federali e cantonali.....</i>	<i>4</i>
Art. 7	<i>Eleggibilità</i>	<i>4</i>
Art. 8	<i>Durata della carica</i>	<i>4</i>
Art. 9	<i>Obbligatorietà della carica.....</i>	<i>4</i>
Art. 10	<i>Motivi di esonero.....</i>	<i>5</i>
Art. 11	<i>Dimissioni.....</i>	<i>5</i>
Art. 12	<i>Data delle elezioni ed entrata in carica.....</i>	<i>5</i>
Art. 13	<i>Elezioni complementari.....</i>	<i>5</i>
Art. 14	<i>Motivi di esclusione.....</i>	<i>5</i>
Art. 15	<i>Obbligo di astensione.....</i>	<i>5</i>
Art. 16	<i>Diritto di petizione.....</i>	<i>5</i>
Art. 17	<i>Diritto di iniziativa.....</i>	<i>6</i>
Art. 18	<i>Procedura per le iniziative.....</i>	<i>6</i>
Art. 19	<i>Ritiro dell'iniziativa.....</i>	<i>6</i>
Art. 20	<i>Iniziative illegali.....</i>	<i>6</i>
Art. 21	<i>Informazione / Mozione.....</i>	<i>6</i>
Art. 22	<i>Responsabilità.....</i>	<i>6</i>
Art. 23	<i>Diritto di ricorso.....</i>	<i>6</i>
Art. 24	<i>Protocollo.....</i>	<i>6</i>
Art. 29	<i>Presenza di visione dei protocolli.....</i>	<i>7</i>
II.	ORGANIZZAZIONE COMUNALE	7
Art. 26	<i>Organi Comunali.....</i>	<i>7</i>
A) L'ASSEMBLEA COMUNALE		7
Art. 27	<i>Assemblea comunale</i>	<i>7</i>
Art. 28	<i>Competenze.....</i>	<i>7</i>
Art. 29	<i>Convocazione / Ordine del giorno.....</i>	<i>8</i>
Art. 30	<i>Capacità di decisione</i>	<i>8</i>
Art. 31	<i>Presidenza.....</i>	<i>8</i>
Art. 33	<i>Trattazione preliminare.....</i>	<i>8</i>
Art. 33	<i>Scrutinatori.....</i>	<i>8</i>
Art. 34	<i>Procedura per le votazioni.....</i>	<i>8</i>
Art. 35	<i>Procedura per elezioni.....</i>	<i>8</i>
Art. 36	<i>Elezioni in diverse autorità.....</i>	<i>9</i>
Art. 37	<i>Riesame.....</i>	<i>9</i>
Art. 38	<i>Votazioni e elezioni federali e cantonali.....</i>	<i>9</i>
Art. 39	<i>Distribuzione del materiale.....</i>	<i>9</i>
B) IL MUNICIPIO		9
Art. 40	<i>Composizione.....</i>	<i>9</i>
Art. 41	<i>Sedute</i>	<i>9</i>
Art. 42	<i>Competenza a decidere.....</i>	<i>9</i>
Art. 43	<i>Votazioni ed elezioni.....</i>	<i>10</i>
Art. 44	<i>Competenze.....</i>	<i>10</i>
Art. 45	<i>Rappresentanza dei comune verso terzi.....</i>	<i>10</i>
Art. 46	<i>Dicasteri.....</i>	<i>10</i>
Art. 47	<i>Gestione.....</i>	<i>10</i>
Art. 48	<i>Sindaco.....</i>	<i>11</i>
C) LA COMMISSIONE DI REVISIONE		11
Art. 49	<i>Composizione.....</i>	<i>11</i>
Art. 50	<i>Compiti.....</i>	<i>11</i>
III.	RAMI DELL'AMMINISTRAZIONE	11

1. SCUOLE.....	11
<i>Art. 51 Consiglio scolastico.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 52 Compiti.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 53 Competenze.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 54 Stipendio insegnanti.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 54 bis Costituzione.....</i>	<i>12</i>
2. FORESTE	12
<i>Art. 55 Amministrazione forestale</i>	<i>12</i>
3. COSTRUZIONI E STRADE	12
<i>Art. 56 Commissione edile.....</i>	<i>12</i>
4. ALPI E PASCOLI.....	12
<i>Art. 57 Alpi e pascoli.....</i>	<i>12</i>
5. PROTEZIONE CIVILE	12
<i>Art. 58 Commissione per la protezione civile.....</i>	<i>12</i>
6. POLIZIA DEL FUOCO	12
<i>Art. 59 Pompieri.....</i>	<i>12</i>
7. CANCELLERIA COMUNALE	13
<i>Art. 60 Compiti.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 61 Segretario comunale.....</i>	<i>13</i>
IV. FINANZE, IMPOSTE ED ALTRI CONTRIBUTI	13
<i>Art. 62 Consistenza patrimoniale.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 63 Amministrazione.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 64 Tasse di condonimento / Partecipazione alle spese / Tasse d'uso.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 65 Tributi preferenziali.....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 66 Tasse.....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 67 Imposte.....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 68 Tassa di soggiorno.....</i>	<i>14</i>
V. COMUNE PATRIZIALE.....	14
<i>Art. 69 Diritti.....</i>	<i>14</i>
VI. COMUNE PARROCCHIALE.....	14
<i>Art. 70 Diritti.....</i>	<i>14</i>
VII. DISPOSIZIONI FINALI.....	15
<i>Art. 71 Revisione.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 72 Entrata in vigore</i>	<i>15</i>
<i>Art. 68 Abrogazione di disposizioni contrarie.....</i>	<i>15</i>

Statuto del comune di Buseno

I. Disposizioni generali

Art. 1 Il comune

Il Comune di Buseno è un ente territoriale di diritto pubblico. Si compone delle persone residenti sul suo territorio ed è formato dalle seguenti frazioni: Aurello, Borglione, Fontonal, Giova, Molina.

Art. 2 Autonomia

Al Comune spetta il diritto di amministrazione autonoma entro i limiti della legislazione federale e cantonale. Il Comune, nel quadro della propria competenza legale, esercita la sovranità su tutte le persone e le cose che si trovano sul suo territorio.

Art. 3 Compiti

Il comune adempie le funzioni richieste dall'interesse generale. Esso promuove lo sviluppo nonché la prosperità sociale ed economica ed promulga le necessarie leggi e regolamenti.

Art. 4 Capacità di voto

Hanno la capacità di voto i cittadini svizzeri che hanno compiuto il 18. esimo anno d'età e non sono interdetti per infermità o debolezza mentale.

Art. 5 Diritto di voto

Il diritto di voto in affari comunali spetta ai cittadini svizzeri che hanno la capacità di voto e abitano nel Comune come patrizi, o da almeno tre mesi da domiciliati. Il termine decorre dal giorno in cui è stata depositata la fede d'origine.

Art. 6 Elezioni e votazioni federali e cantonali

In affari federali e cantonali valgono le relative disposizioni della Confederazione e del Cantone.

Art. 7 Eleggibilità

Qualsiasi cittadino avente diritto di voto può essere eletto in un'autorità comunale, purché non gli sia stato interdetto con sentenza penale di ricoprire un ufficio pubblico.

Art. 8 Durata della carica

La durata della carica delle autorità comunali è di tre anni.

Art. 9 Obbligatorietà della carica

Ogni cittadino eleggibile nel Comune è obbligato ad accettare la nomina ad un ufficio comunale per il quale è stato eletto anche nel caso in cui non fosse presente all'elezione.

Le multe per un'elezione non accettata comportano:

- a) per i membri del Municipio:
 - per il Sindaco Fr. 50.-
 - per i rimanenti membri Fr. 50.-
- b) per i membri del Consiglio scolastico e della Commissione di revisione: Fr. 25.-
- c) per gli altri funzionari comunali: Fr. 25.-

Art. 10 Motivi di esonero

E' esente dall'obbligo di accettare una carica chiunque:

- a) abbia più di 60anni;
- b) sia ammalato o infermo in modo tale da non potersi ragionevolmente pretendere da lui l'esercizio della carica;
- c) abbia ricoperto la stessa carica durante due periodi amministrativi immediatamente precedenti per la durata complessiva di 10 anni.

Art. 11 Dimissioni

Ogni membro di un'autorità comunale deve comunicare per iscritto le proprie dimissioni al Municipio almeno due settimane prima votazione elettorale.

Art. 12 Data delle elezioni ed entrata in carica

Le elezioni per la designazione delle autorità comunali vengono indette nel mese di dicembre.

L'entrata in carica ha luogo il 1° gennaio seguente. Il titolare uscente dell'ufficio è obbligato ad effettuare un trapasso ordinato dei poteri.

Art. 13 Elezioni complementari

Se un membro di un'autorità cessa di far parte della stessa per un motivo qualsiasi e non sia ancora spirato il termine di 2/3 del mandato, va indetta un'elezione complementare per il rimanente periodo di carica. Questa ha luogo conformemente alle disposizioni delle elezioni ordinarie.

Se non vi sono le condizioni per indire un'elezione sostitutiva, alle deliberazioni dell'autorità prendono parte gli eventuali supplenti del membro ordinario uscente.

Art. 14 Motivi di esclusione

Congiunti e parenti in linea diretta, coniugi e fratelli non possono far parte contemporaneamente della stessa autorità comunale. Questi motivi di esclusione valgono pure per i membri della Commissione di revisione e per i membri del Municipio.

Art. 15 Obbligo di astensione

Un membro di un'autorità comunale o dell'assemblea comunale deve ricusarsi nella deliberazione o nella votazione su una pratica se egli stesso o uno dei suoi parenti e affini fino al grado stabilito nell'articolo 14 vi ha un interesse personale immediato.

Art. 16 Diritto di petizione

Il diritto di petizione è garantito. Ogni abitante del Comune può presentare al Municipio proposte,

richieste e ricorsi in forma scritta. Questo è tenuto a pronunciarsi entro 3 mesi.

Art. 17 Diritto di iniziativa

In affari comunali un 1/4 degli aventi diritto di voto possono chiedere per iscritto la messa in votazione di una proposta da loro formulata. Sono escluse decisioni che le autorità comunali hanno adottato nell'ambito della loro competenza o che regolano rapporti tra Comuni e terzi.

L'iniziativa può essere lanciata tanto in forma generica quanto mediante un progetto elaborato a tale scopo. Essa dev'essere trasmessa al Municipio unitamente alle firme.

Art. 18 Procedura per le iniziative

Un'iniziativa validamente riuscita dev'essere trattata al più tardi entro 6 mesi dalla sua presentazione.

Il Municipio può formulare dei controprogetti all'Assemblea comunale. In tal caso di vota anzitutto sul controprogetto e sulla proposta contenuta nell'iniziativa. In seguito l'Assemblea comunale deciderà in votazione finale sull'accettazione o il rigetto della proposta vincente.

Art. 19 Ritiro dell'iniziativa

Un'iniziativa può in ogni tempo venire ritirata dai primi 5 firmatari fino alla votazione, in quanto non contenga una clausola di altro tenore.

Art. 20 Iniziative illegali

Iniziative di contenuto illegale non sono ammissibili e non vengono sottoposte a votazione.

Art. 21 Informazione / Mozione

Nell'Assemblea comunale ogni cittadino avente diritto di voto può chiedere ragguagli sullo stato o l'evasione di una pratica comunale. La relativa informazione può essere rinviata se vi si oppongano importanti interessi del Comune o di terzi.

L'avente diritto di voto ha inoltre diritto di formulare proposte nell'Assemblea concernenti trattande non figuranti all'ordine del giorno. Se la proposta viene dichiarata rilevante dalla maggioranza, il Municipio, in una prossima Assemblea, dovrà riferire in proposito e formulare una proposta in merito.

Art. 22 Responsabilità

La responsabilità degli organi comunali per danni da essi cagionati nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali è regolata dalla legge cantonale sulla responsabilità delle autorità, dei funzionari e delle corporazioni di diritto pubblico.

Art. 23 Diritto di ricorso

Il diritto di ricorso contro decreti e ordinanze degli organi comunali è regolato dalla legislazione cantonale.

Art. 24 Protocollo

Devono essere redatti protocolli separati dell'Assemblea comunale, del Municipio e delle autorità comunali o Commissioni. I protocolli vanno presentati per l'approvazione alla prossima occasione e ad approvazione avvenuta, devono essere firmati dal Sindaco e dal protocollista.

Art. 29 Presa di visione dei protocolli

I protocolli dell'Assemblea comunale possono essere chiesti in visione da ogni avente diritto di voto.

La visione dei protocolli del Municipio e delle rimanenti autorità comunali è consentita soltanto se possono essere fatti valere interesse tutelabili.

Al diritto di visione può essere dato seguito mediante rilascio di un estratto del protocollo.

II. Organizzazione comunale

Art. 26 Organi Comunali

Gli organi ordinari del comune sono:

- a) l'Assemblea comunale
- b) il Municipio
- c) la Commissione di revisione

a) L'Assemblea comunale

Art. 27 Assemblea comunale

L'Assemblea comunale è l'organo supremo del Comune. In essa i cittadini aventi diritto di voto esercitano i diritti loro spettanti in questioni comunali.

Art. 28 Competenze

All'assemblea comunale spettano in particolare i seguenti poteri:

1. Elezioni
 - a) del Sindaco
 - b) dei Municipali
 - c) dei membri del Consiglio scolastico
 - d) dei membri della Commissione di revisione
 - e) degli elettori per la costituzione del Tribunale distrettuale
 - f) della Commissione edile
 - g) dei delegati comunali alle Corporazioni scolastiche regionali.
2. L'emanazione e la modifica dello statuto comunale e delle leggi, ordinanze e regolamenti comunali aventi carattere di obbligatorietà generale.
3. L'approvazione del preventivo e del rendiconto comunale, nonché la determinazione del tasso d'imposta.
4. L'autorizzazione di spese non previste dal preventivo e che superano la competenza finanziaria di altri organi.
5. L'autorizzazione per la compera, la vendita e la costituzione di servitù prediali e di oneri fondiari. Sono riservati i diritti del Comune Patriziale.
6. L'accensione di nuovi prestiti e la prestazione di fidejussioni.
7. La concessione di diritti d'acqua e la costituzione di altri speciali diritti.
8. La decisione sulla collaborazione con altri Comuni, corporazioni e organizzazioni regionali.

9. La concessione di prestiti se questi superano la competenza del Municipio e se non rientrano nel quadro delle norme di utilizzazione di fondi finanziari incombenti alle 'autorità.

Art. 29 Convocazione / Ordine del giorno

L'assemblea comunale è convocata dal Municipio.

Essa può decidere soltanto su trattande figuranti all'ordine del giorno il quale deve essere pubblicato almeno 5 giorni prima.

Art. 30 Capacità di decisione

Ogni Assemblea comunale regolarmente convocata è competente a decidere validamente.

Art. 31 Presidenza

L'assemblea comunale è presieduta dal Sindaco. In caso d'impedimento subentra in sua vece il Vicesindaco o un altro membro del municipio.

Art. 33 Trattazione preliminare

L'assemblea comunale può decidere soltanto su questioni che sono state oggetto di trattazione preliminare da parte del Municipio o di una Commissione e che sono state iscritte e pubblicate all'ordine del giorno almeno 5 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea comunale.

Art. 33 Scrutinatori

L'assemblea comunale designa gli scrutinatori necessari.

Art. 34 Procedura per le votazioni

Le votazioni avvengono per alzata di mano. Se 1/4 degli aventi diritto di voto presenti lo richiedono, devono essere effettuate per scheda..

Nelle votazioni per alzata di mano fa stato la maggioranza assoluta dei votanti, in caso di parità il Presidente ha voto decisionale.

Nelle votazioni per scheda fa stato la maggioranza assoluta dei voti validi emessi. Le schede bianche non vengono computate. A parità di voti la proposta è da considerarsi respinta.

Art. 35 Procedura per elezioni

Le elezioni si effettuano per scheda. Se non vengono sollevate opposizioni, possono essere effettuate per alzata di mano a maggioranza, fatta eccezione per le elezioni municipali. È eletto chi raggiunge la maggioranza assoluta dei voti validi.

Nel caso di elezioni collettive vengono computati tutti i voti validi ottenuti da tutti i candidati; questo totale viene diviso per il numero dei seggi a disposizione aumentato di 1; il numero immediatamente superiore a tale quoziente costituisce la maggioranza assoluta.

Se in una elezione singola vi è un ballottaggio o se in elezioni collettive sono stati eletti meno candidati di quelli previsti, avrà luogo un secondo scrutinio con numero di candidati illimitato per i seggi ancora vacanti. Risultano eletti quei candidati che ottengono il maggior numero di voti.

Art. 36 Elezioni in diverse autorità

Se qualcuno viene eletto in diverse autorità che si escludono a vicenda, deve optare immediatamente per una di esse.

Se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'art. 14, l'elezione è nulla. Se più persone vengono elette contemporaneamente in un'autorità della quale non possono far parte nello stesso tempo ai sensi dell'art. 14, l'elezione è valida per quella persona già in carica o che, nel caso di contemporanea nuova elezione, ha raccolto il maggior numero di voti.

Art. 37 Riesame

Una risoluzione dell'Assemblea può sempre venire riproposta a questa per riconsiderazione. Sono riservati i diritti di terzi.

Prima della decorrenza di un anno dall'entrata in vigore di una decisione, si entrerà nel merito di una domanda di riconsiderazione solo con l'appoggio della maggioranza di 2/3 dei votanti presenti.

Art. 38 Votazioni e elezioni federali e cantonali

Per le votazioni ed elezioni cantonali e federali l'urna resta aperta nell'ufficio di scrutinio durante gli orari stabiliti dal Municipio nel corso della domenica o del giorno precedente la votazione e l'elezione.

Art. 39 Distribuzione del materiale

Per le votazioni cantonali e federali le schede ed il materiale di voto devono essere distribuiti almeno tre settimane prima della data delle votazioni.

Per le elezioni le schede vanno recapitate agli aventi diritto di voto almeno 10 giorni prima della data di votazione.

b) Il Municipio

Art. 40 Composizione

Il Municipio è l'autorità amministrativa e di bassa polizia del comune.

È composto dal Sindaco e da 4 Municipali ed ha a disposizione 4 supplenti.

Il Municipio designa il Vicesindaco tra i suoi membri.

Art. 41 Sedute

Il Municipio è convocato dal Sindaco o dal suo eventuale supplente ogni qualvolta che lo richiedono gli affari comunali.

Su richiesta di 2 membri del Municipio il Sindaco è tenuto a convocare una seduta straordinaria.

Art. 42 Competenza a decidere

Il Municipio può validamente deliberare se sono presenti almeno 3 membri.

Art. 43 Votazioni ed elezioni

Per tutte le decisioni vale la maggioranza assoluta dei membri presenti. In caso di parità nelle votazioni decide il Sindaco, nelle elezioni la sorte.

Su richiesta di 1 membro la votazione dev'essere segreta. Ogni membro è obbligato ad esprimere il proprio voto. Restano riservate le disposizioni sull'astensione.

Art. 44 Competenze

Al municipio competono tutti i poteri che per diritto federale e cantonale, per statuto o leggi comunali non sono devoluti ad un altro organo. Ad esso incombono particolarmente:

1. L'applicazione del diritto federale e cantonale nonché l'attuazione delle leggi e ordinanze e l'esecuzioni delle decisioni dell'Assemblea comunale.
2. La sorveglianza di tutta l'amministrazione comunale.
3. L'amministrazione del patrimonio comunale e la questione dei singoli dicasteri.
4. L'allestimento del rendiconto annuale e del preventivo.
5. La preparazione di tutte le trattande a destinazione dell'Assemblea comunale.
6. La decisione su spese di un importo fino a Fr. 5'000.- per il medesimo oggetto e fino a Fr. 3'000.- se trattasi di uscite che ricorrono annualmente.
7. La stipulazione di contratti su affari il cui disbrigo rientra nelle competenze del Municipio.
8. La decisione sulla promozione di processi e di ricorsi nonché la stipulazione di transazioni e contratti arbitrari.
9. L'esercizio del potere di bassa polizia riservato al Comune e la competenza penale nelle procedure di diritto penale amministrativo.
10. La nomina dei funzionari e impiegati comunali.

Art. 45 Rappresentanza dei comune verso terzi

Il Municipio rappresenta il comune di fronte a terzi e in giudizio.

Il sindaco firma unitamente a un altro membro del Municipio o al Segretario comunale in modo vincolante per il Comune.

Art. 46 Dicasteri

L'Amministrazione comunale è suddivisa in dicasteri che sono:

1. Amministrazione
2. Edilizia
3. Agricoltura
4. Forestale
5. Aziende

Art. 47 Gestione

I membri del Municipio devono sorvegliare le pratiche che sono di loro competenza, compiere i richiesti atti d'ufficio e riferirne in Municipio.

La decisione spetta esclusivamente al Municipio. Il Municipio può conferire al Capodicastero la competenza di evadere questioni di secondaria importanza.

Art. 48 Sindaco

Il sindaco dirige l'Assemblea comunale e presiede le sedute del Municipio.

Il sindaco prepara l'elenco delle trattande del Municipio e provvede unitamente agli altri membri del Municipio all'esecuzione delle decisioni adottate.

In casi urgenti egli può adottare, in via provvisoria, le necessarie disposizioni cautelative.

c) La commissione di revisione

Art. 49 Composizione

La commissione di revisione si compone di 3 membri. Essa si costituisce da sé.

Art. 50 Compiti

La Commissione di revisione, al più tardi dopo ogni chiusura dei conti annuali comunali, verifica i conti e la gestione dei singoli uffici comunali e di eventuali casse speciali. Essa deve presentare rapporto scritto all'Assemblea comunale e formulare proposte.

D'intesa con il municipio la Commissione di revisione può inoltre affidare la revisione dei conti e della gestione amministrativa all'Ispettorato cantonale dei comuni.

Su constatazioni di secondaria importanza la Commissione di revisione e l'Ufficio di controllo possono stendere un rapporto speciale al Municipio.

III. Rami dell'amministrazione

1. Scuole

Art. 51 Consiglio scolastico

Il Consiglio scolastico si compone di 3 membri e dispone di 2 supplenti. Esso si costituisce da sé. Il Consiglio scolastico tiene un protocollo delle proprie sedute.

Art. 52 Compiti

Il Consiglio scolastico cura l'applicazione della legislazione scolastica della Confederazione, del Cantone e del Comune. Esso dirige e sorveglia l'andamento delle scuole comunali.

Art. 53 Competenze

Al Consiglio scolastico, oltre alle competenze attribuitegli dalla legge scolastica cantonale incombono:

1. Nella sua qualità di autorità di nomina collegiale con il Municipio, la nomina e l'esonero degli insegnanti.
2. La preparazione del regolamento scolastico per l'Assemblea comunale.
3. Il mantenimento del buono stato delle aule scolastiche e la dotazione di materiale didattico.

Art. 54 Stipendio insegnanti

Lo stipendio degli insegnanti viene corrisposto conformemente all'ordinanza cantonale sugli stipendi.

Art. 54 bis Costituzione

L'applicazione degli articoli dal 51 al 54 è subordinata ad un'eventuale ripresa dell'esercizio scolastico comunale o all'adesione alle corporazioni scolastiche regionali.

2. Foreste

Art. 55 Amministrazione forestale

L'amministrazione forestale è curata dal Municipio conformemente alle vigenti disposizioni legali e all'ordinamento forestale approvato dal Governo.

3. Costruzioni e strade

Art. 56 Commissione edile

Le costruzioni e le strade sono sorvegliate dal Municipio.

I doveri e le competenze della Commissione costruzioni sono stabiliti dalla legislazione sulle costruzioni e dalla legislazione edile comunale.

4. Alpi e pascoli

Art. 57 Alpi e pascoli

Al Municipio incombe l'applicazione dei regolamenti sugli alpi e pascoli promulgati dall'Assemblea comunale. Esso esercita la sorveglianza su tutti i gli alpi e pascoli.

5. Protezione civile

Art. 58 Commissione per la protezione civile

La Commissione per la protezione civile si compone di 3 membri. I compiti e i doveri incombenti alla Commissione scaturiscono dalle relative disposizioni della Confederazione e del Cantone.

6. Polizia del fuoco

Art. 59 Pompieri

La polizia del fuoco viene esercitata dal Municipio e dal comandante del corpo pompieri conformemente al regolamento approvato dal Dipartimento costruzioni, trasporti e foreste.

7. Cancelleria comunale

Art. 60 Compiti

La cancelleria comunale dipende dal Municipio. Essa cura la contabilità e tutta l'amministrazione comunale, l'archivio corrente comunale ed espleta le funzioni demandate dal Municipio. In particolare la cancelleria esegue le decisioni e le disposizioni municipali in quanto non incomba al capodicastero.

Art. 61 Segretario comunale

Il segretario comunale dirige la cancelleria e sorveglia il personale dell'Amministrazione. Egli redige il protocollo dell'Assemblea comunale e delle sedute del Municipio ed è tenuto a fornire spiegazioni e delucidazioni ai municipali quando ne fanno richiesta.

IV. Finanze. Imposte ed altri contributi

Art. 62 Consistenza patrimoniale

Il patrimonio comunale è composto da:

- a) Le cose destinate all'uso pubblico quali le strade, le piazze, le acque ed il suolo di cui non è comprovata la proprietà privata (art. 664 CCS, art. 148 e 149 LI al CCS).
- b) I beni amministrativi, cioè le cose e i fondi finanziari che per la loro essenza sono messi al diretto servizio dell'amministrazione quali sarebbero edifici amministrativi, palazzi scolastici, istituti di pubblica assistenza, impianti destinati a rifornire gli abitanti di acqua, erogazione elettrica, impianti di eliminazione rifiuti, impianti di spegnimento degli incendi, cantieri, campi sportivi, rifugi PC, canalizzazioni, cimitero, ecc.
- c) Il patrimonio di godimento, cioè alpi, pascoli comunali, boschi, lotti comunali, diritti di vago pascolo, di far legna e pascolazione.
- d) I beni patrimoniali quali sarebbero capitali, denaro contante, crediti, immobili ed opere che vengono detenuti in proprietà dal Comune per il loro valore patrimoniale e sfruttati nelle forme del diritto privato (locazione, affitto, vendita di proventi) o attraverso concessioni di speciali diritti di utilizzazione.

Art. 63 Amministrazione

Il Comune provvede ad una buona amministrazione del suo patrimonio. Esso deve curarne il mantenimento e cercare di ottenere il miglior reddito possibile.

Il conto patrimoniale dev'essere collocato su basi solide mediante riserve e ammortamenti programmati.

Art. 64 Tasse di godimento / Partecipazione alle spese / Tasse d'uso

Per la concessione dei godimenti il comune preleva le relative tasse conformemente alla legge sui comuni.

Il comune può inoltre esigere dagli aventi diritto al godimento un contributo alle spese adeguato ai benefici effettivamente tratti.

Quale compenso per benefici derivanti dall'aumentato uso pubblico di concessioni o permessi il Comune riscuote tasse che corrispondono, di regola al valore del beneficio.

Art. 65 Tributi preferenziali

Se il Comune costruisce un'opera o un impianto che costituisce vantaggio per determinate persone o per determinati enti immobiliari, esso può, sulla base di speciali leggi e regolamenti comunali, prelevare un contributo alle spese dell'opera corrispondente a questi vantaggi. Sussidiariamente, per la ripartizione delle spese, vale il diritto cantonale.

Art. 66 Tasse

Il Comune può prelevare dagli utenti tasse di utilizzazione di opere, di imprese o di impianti da esso costruiti ed esercitati; il relativo importo è fissato dalle corrispondenti ordinanze comunali. Quale emulamento per una determinata richiesta all'amministrazione comunale o per lo svolgimento di un determinato atto d'ufficio (ad es. il rilascio di permessi), il Comune può riscuotere tasse di cancelleria. L'importo delle tasse va di regola stabilito in modo tale che ricavo possa coprire almeno le spese ed il tempo impiegato.

Art. 67 Imposte

Se le entrate non sono sufficienti a far fronte alle spese ordinarie e all'estinzione dei debiti secondo il piano d'ammortamento e degli stanziamenti ordinari, il Comune, conformemente alla legge tributaria cantonale, preleva delle imposte. La legge tributaria richiede l'approvazione del Governo. Sussidiariamente vale per il Comune la legislazione cantonale sulle imposte.

Art. 68 Tassa di soggiorno

Il Comune preleva una tassa di soggiorno da distinarsi all'incremento delle stazioni climatiche e delle attrezzature o a manifestazioni. Il Comune può delegare la riscossione della tassa di soggiorno a un ente di cura o turismo.

V. Comune patriziale

Art. 69 Diritti

I diritti dei patriziati nell'ambito del Comune politico sono fissati dalla legislazione cantonale.

VI. Comune parrocchiale

Art. 70 Diritti

I diritti del comune parrocchiale sono garantiti dalla costituzione cantonale. Esso amministra il proprio patrimonio in modo autonomo.

VII. Disposizioni finali

Art. 71 Revisione

Il presente statuto può sempre essere modificato del tutto o in parte con una risoluzione a maggioranza semplice. Ogni revisione entra in vigore con la relativa risoluzione.

Art. 72 Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore con l'accettazione da parte dell'assemblea comunale.

Esso va sottoposto per approvazione al Governo, il quale ne esamina la legalità. Ciò vale anche per ogni successiva modifica o aggiunta allo statuto.

Art. 68 Abrogazione di disposizioni contrarie

Il presente statuto sostituisce quello del 27 marzo 1961. Con la sua entrata in vigore sono abrogate tutte le disposizioni comunali in contraddizione con esso.

L'Assemblea comunale di 6542 Buseno, 26 maggio 1991

Il Sindaco:

C. Lauber



C. Lauber

La Segretaria:

E. Fumi

E. Fumi



Approvato dal Governo secondo
decreto No. 241 del 4.2.1992

In nome del Governo

Il Presidente:

Chr. Brändli

Chr. Brändli

Il Cancelliere:

Dr. Riesen

Dr. Riesen